

Le riforme del diritto italiano

La responsabilità civile dei magistrati

Commentario alle leggi 13 aprile 1988, n. 117 e 27 febbraio 2015, n. 18

a cura di

**Ferruccio Auletta, Salvatore Boccagna
Nicola Rascio**

ZANICHELLI EDITORE



Copyright © 2017 Zanichelli editore S.p.A., via Irnerio 34, 40126 Bologna [62108]

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi.
L'acquisto della presente copia dell'opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.

Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume.
Le richieste vanno inoltrate a

CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni
per le Riproduzioni Editoriali
Corso di Porta Romana, n. 108
20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

L'autorizzazione non è concessa per un limitato numero di opere di carattere didattico riprodotte nell'elenco che si trova all'indirizzo <http://su.zanichelli.it/fotocopie-opere-escluse>

L'editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale.
La loro fotocopia per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all'opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell'editore, una successiva edizione, né le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all'art. 71 - ter legge diritto d'autore.
Per permessi di riproduzione, anche digitali, diversi dalle fotocopie rivolgersi a ufficiocontratti@zanichelli.it

Zanichelli editore S.p.A.
Divisione Editoria Giuridica
Via Vittorio Amedeo II, 9
10121 Torino

Prima edizione: settembre 2017

Ristampa:

5 4 3 2 1 2017 2018 2019 2020 2021

Realizzare un libro è un'operazione complessa, che richiede numerosi controlli: sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi.
L'esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli.
Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro l'indirizzo a cui scrivere è:

Zanichelli editore S.p.A.
Via Irnerio 34
40126 Bologna
fax 051 293311
e-mail: lineasei@zanichelli.it
sito web: www.zanichelli.it

Impaginazione: Zanichelli editore S.p.A.
Divisione Editoria Giuridica
Via Vittorio Amedeo II 9, 10121 Torino

Stampa: Grafica Ragno
Via Lombardia 25, 40064 Tolara di Sotto, Ozzano Emilia (Bologna)
per conto di Zanichelli editore S.p.A.
Via Irnerio 34, 40126 Bologna

usato dal
ttato alla
di reato,
ambito di

Articolo 14 RIPARAZIONE PER ERRORI GIUDIZIARI

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

Silvia Rusciano

Sommario

1. Premessa – 2. I tratti essenziali del procedimento riparatorio – 3. Il diritto alla riparazione e i danni riparabili – 4. La natura del procedimento – 5. Il concorso di azioni – 6. (Segue): le regole processuali del concorso di azioni – 7. Il cumulo esterno dei rimedi

1. Premessa

L'art. 14 della l. 117/1988 non è rientrato nel mirino riformatore del legislatore del 2015; esso continua – oggi come ieri – a prevedere che «le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione».

Stando al dato letterale della norma, il sistema attuale, considerato nel suo complesso, prevede: *a)* un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione per i soggetti che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 314 c.p.p. (1), nei limiti stabiliti dagli artt. 315 c.p.p. (2) e 102 disp. att. c.p.p.; *b)* la riparazione dell'errore giudiziario in caso di proscioglimento a seguito di revisione, prevista dagli artt. 643-647 c.p.p.; *c)* il risarcimento dei danni cagionati in caso di responsabilità civile dei magistrati per dolo o colpa grave, previsto dalla l. 117/1988.

Il silenzio del riformatore pare, invero, ingiustificato: la natura del diritto alla riparazione e i rapporti del rimedio rispetto alle ormai più ampie

(1) Norma dichiarata illegittima dalla C. Cost., 25 luglio 1996, n. 310, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, nonché – a seguito della sentenza della Consulta 2 aprile 1999, n. 109 – nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato del delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare.

(2) La disposizione è stata integrata a seguito della sentenza della C. Cost., 30 dicembre 1997, n. 446.

luglio 2011,

clausola di
ll'art. 2, co.

ità della re-
2 e 3, cfr., in

ipotesi di responsabilità civile risultano – oggi più di ieri – questioni controverse lasciati all'opera interpretativa.

Mutati gli aspetti sostanziali e processuali del sistema di responsabilità civile dei magistrati e interpretate le regole del procedimento volto ad ottenere la riparazione alla luce delle disposizioni civilistiche, occorre valutare il silenzio del legislatore ed eventualmente attribuire un qualche significato alla clausola di compatibilità di cui discorre la norma in commento.

In altre parole, l'autonomia, positivamente (e forse solo apparentemente) stabilita, tra azione risarcitoria e azione riparatoria può oggi essere posta in discussione in virtù, da un lato, della *espansione* della prima e, dall'altro, in forza della nuova natura che va riconoscendosi al procedimento penale della seconda.

L'art. 14 può essere oggetto di una duplice interpretazione: la volontà di escludere semplicemente l'abrogazione delle norme del codice di rito penale che consentono di agire nei confronti dello Stato per ottenere la riparazione di quanto sofferto a causa dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione; l'intenzione di prevedere silenziosamente ipotesi (non più così remote) di concorso tra diverse azioni, pur lasciando all'interprete il difficile ruolo di regolarne i rapporti.

Certamente la norma dà al lettore la sensazione della incomunicabilità del mondo civilistico con quello penalistico e della volontà del legislatore di evitare interferenze tra due mondi – ancora oggi – difficilmente conciliabili, ove però i confini risultano tratteggiati a matita e non facilmente leggibili.

L'indagine è limitata alla possibile convergenza del sistema di responsabilità civile del magistrato rispetto al diritto della *vittima* di errore giudiziario e di ingiusta detenzione, sotto il duplice aspetto: il fondamento giuridico del diritto riparatorio; l'eventuale cumulo di azioni.

2. I tratti essenziali del procedimento riparatorio

Dalle indicazioni del codice di rito penale emerge una scarna disciplina dell'*iter* procedurale dell'azione riparatoria. La domanda va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza di due anni «dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione [...]» ai sensi dell'art. 315 c.p.p. e «dal passaggio in giudicato della sentenza di

revisione» nell'ipotesi contemplata dall'art. 643 c.p.p. Il giudice competente è la corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. La domanda con il provvedimento di fissazione di udienza è notificata, a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto del giudice adito e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda (3). Il procedimento è in camera di consiglio *ex art.* 127 c.p.p. e la decisione è assunta con ordinanza che – comunicata al p.m. e notificata a tutti gli interessati – è ricorribile in cassazione.

3. Il diritto alla riparazione e i danni riparabili

Seguendo l'impostazione civilistica tradizionale, la domanda di riparazione proposta dalla vittima trova il suo fatto costitutivo nell'errore giudiziario (4) o nell'ingiusta detenzione (5), ipotesi accomunate dall'illecito ogget-

(3) Ai sensi dell'art. 646, 4° co., c.p.p., gli interessati, dopo aver ricevuto la notificazione della domanda e del provvedimento di fissazione di udienza, hanno l'onere (a pena di decadenza) di formulare le proprie richieste nei termini e nelle forme di cui all'art. 127, 2° co., c.p.p.

(4) Ai sensi dell'art. 643 c.p.p. «chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato».

(5) L'art. 314 c.p.p. dispone che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima».

tivo, che prescinde da qualsiasi valutazione circa l'elemento soggettivo (6). Ciò costituisce senz'altro una rilevante differenza rispetto al diritto risarcitorio di cui alla l. 117/1988 ed alla tutela apprestata per il danneggiato, ove necessario è l'accertamento del dolo o della colpa grave del magistrato.

Nel primo caso, poiché si presume che l'attività dello Stato, attraverso i suoi organi giurisdizionali, sia sempre e comunque lecita, l'atto giudiziario restrittivo della libertà personale rileva *ex post* solo sotto il profilo della mera illegittimità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo tramite le procedure ed i limiti di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p. La riparazione per l'errore giudiziario o per l'ingiusta detenzione rientrano, cioè, in quei casi in cui il pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento che, però, ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato: l'atto è stato, infatti, emesso nell'esercizio di un'attività lecita (se non doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata l'illegittimità, o meglio, l'erroneità o l'ingiustizia.

Nel secondo caso, l'atto giudiziario, per sua natura conforme a legge, regredisce a mero atto umano, con la conseguenza che la sua illegittimità è riferibile alla sfera volitiva del soggetto agente; in altre parole, il diritto della «vittima» è strettamente correlato alla condotta (dolo o colpa grave) del responsabile.

Invero, l'ampliamento delle ipotesi che danno oggi luogo al diritto al risarcimento nei confronti dello Stato e la previsione di casi di responsabilità quasi oggettiva, come quelli per colpa grave, paiono avvicinare i due istituti e fare sfumare la netta demarcazione tra diritto soggettivo al risarcimento del danno e diritto riparatorio.

Alla stessa conseguenza conducono le numerose pronunce giurisprudenziali volte ad individuare e determinare i «danni riparabili», non diversi da quelli risarcibili, se non limitatamente al limite massimo stabilito dall'art. 315, 2° co., c.p.p. unicamente con riguardo all'equa riparazione per la custodia cautelare subita: in tema di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice nel procedimento di liquidazione del danno può utilizzare sia il criterio risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non esattamente quantificabili.

(6) Invero, in tema di equa riparazione, il vaglio delle circostanze di fatto idonee ad integrare il dolo o la colpa grave assume rilievo in senso *inverso*: l'elemento soggettivo è valutato con riguardo all'*agens* e comporta un giudizio *ex ante*, l'idoneità della condotta dell'indagato a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento detenzione.

La giurisprudenza – nella liquidazione del «danno» – spesso richiama la norma generale per la quale «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa» ai sensi dell'art. 1226 c.c.; i criteri equitativi sono proprio quelli indicati in relazione sia alla riparazione dell'errore giudiziario, sia a quella per l'ingiusta detenzione. Inoltre, la proclamata incompatibilità dell'adozione del criterio risarcitorio e di quello equitativo, pena una inammissibile duplicazione di liquidazione, viene meno, ragionevolmente, in relazione a danni non quantificabili con esattezza, come per esempio quello arrecato dalla condanna ai rapporti tra genitore e figli, per il quale «la liquidazione dovrà tenere conto, con giudizio esclusivamente equitativo, del danno differenziale» (7).

È comunemente riconosciuto (8) che la riparazione per l'errore giudiziario, come quella per l'ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine solidaristica della previsione dei due casi di riparazione non esclude, però, che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato, anch'essa avente la medesima natura pubblicistica.

Il criterio seguito dalla legge e diretto ad escludere una tutela obbligatoria di tipo risarcitorio risponde ad una precisa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'errore giudiziario, o dell'ingiusta detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse non solo la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, ma anche la prova dell'entità dei danni subiti.

Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata non solo sull'art. 24, 4° co., Cost., ma anche sull'art. 5, 5° co., Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sull'art. 9, n. 5, del patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato comunque ingiustamente condannato o privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti oneri circa l'elemento soggettivo e l'entità dei danni.

Un inconveniente del sistema delineato è costituito dalla necessità di utilizzare, prevalentemente se non esclusivamente, criteri equitativi per

(7) Cass., 20 marzo 2012, n. 10878.

(8) Cass., 29 gennaio 2009, n. 4187.

la liquidazione dell'indennizzo. Il giudice, per limitare il margine di discrezionalità, ineliminabile in questa forma di liquidazione, può soltanto utilizzare parametri, non previsti normativamente, che valgano a rendere razionali, trasparenti e non casuali i criteri utilizzati. Si tratta quindi di verificare, in questa ottica, se si possa ricorrere per la liquidazione dell'indennizzo anche a criteri normativi previsti con riguardo alla sola liquidazione del danno.

La necessità di utilizzare criteri equitativi non è esclusa, nel caso della riparazione dell'errore giudiziario, dall'eliminazione dell'aggettivo *equa* che qualificava la riparazione e che più non compare nel 1° co. dell'art. 643 c.p.p. a differenza di quanto previsto dall'art. 571 dell'abrogato codice di rito e dal vigente art. 314 in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione.

Dottrina e giurisprudenza sono, infatti, concordi nel ritenere che il mancato espresso richiamo all'equità sia privo di concreta rilevanza, come confermato anche dalla relazione al progetto preliminare del codice, essendo ineliminabile l'uso di criteri equitativi per determinare in concreto, con la successiva traduzione in termini monetari, le conseguenze dell'ingiusta condanna.

Il mancato richiamo all'equità nell'art. 643 c.p.p. può però consentire di affermare che non è inibito al giudice della riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. E, infatti, «attraverso la procedura di riparazione dell'errore giudiziario, la vittima può in definitiva ottenere [...] la liquidazione dei danni provocati dall'ingiusta condanna». Più di un autore, d'altra parte, ha ravvisato nella riparazione per l'errore giudiziario una componente indennitaria e una risarcitoria, quasi si trattasse di un *tertium genus* rispetto alle due forme di ristoro (9).

Da ciò deriva una affinità tra i due istituti, pur disegnati con due differenti matite. Non può tacersi, infatti, che l'accostamento nel tempo del diritto alla riparazione della vittima rispetto al diritto al risarcimento del danneggiato non implica anche perfetta identità, da un punto di vista sostanziale e, su un piano processuale, surrogabilità completa dei rimedi. Permangono delle importanti differenze; di diritti *gemelli* non può parlarsi

(9) COPPETTA, *La riparazione per ingiusta detenzione*, Padova, 1993, 220; DI CHIARA, *Attualità del pensiero di Francesco Carrara in tema di ingiusto carcere preventivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 1418; TURCO, *L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione*, Milano, 2007, 2.

considerando, ad esempio, la disciplina degli interessi e del diverso termine di decorrenza: per l'illecito extracontrattuale, come è noto, gli interessi vanno calcolati dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. Trova, difatti, applicazione, il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1219 c.c. per il quale la mora è automatica (*mora ex re*); in caso di accoglimento della domanda riparatoria, invece, il giudice è tenuto a fissare l'ammontare del *quantum debeatur*, somma che produce interessi dalla data della pronuncia giudiziale (10).

4. La natura del procedimento

Le regole dettate dal codice di rito penale per la procedura riparatoria (11) non consentono, però, di escludere la natura civilistica del giudizio (12); certamente la collocazione delle norme che prevedono il diritto riparatorio, al pari delle regole dettate in tema di competenza, quelle relative al procedimento ed alla necessaria partecipazione del p.m., paiono fare propendere per un giudizio di carattere penale. Lo scopo, però, degli istituti, accanto all'analisi delle valutazioni che è chiamato a compiere il giudice e l'assenza dei divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (tra di essi, il divieto di utilizzo degli atti delle indagini, che possono invece trovare ingresso nell'alveo di una causa con impronta civilistica, quali fonti di prova inquadrabili nella categoria delineata dall'art. 2712 c.c.) (13) si prestano a dubbie conseguenze circa la natura da attribuire al procedimento riparatorio. In particolare, con riguardo agli elementi ed ai criteri di apprezzamento che devono assistere il giudice nel procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, si è in più occasioni messa in luce l'esigenza di distinguere nettamente l'o-

(10) Cass. pen., 22 giugno 2010, n. 34674, in *CED Cass.*, rv. 248084.

(11) In forza della comune funzione dei due istituti, il legislatore delegato ha previsto un «fisiologico processo osmotico» (JANNELLI, *La riparazione dell'errore giudiziario*, in AIMONETTO, *Le impugnazioni*, Torino, 2005, 733) tra le relative discipline: le regole fissate negli artt. 644-647 c.p.p. sono applicabili, in quanto compatibili, in materia di ingiusta detenzione (art. 315, 3° co., c.p.p.).

(12) La natura civile del procedimento per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, sebbene inserito nello schema processuale penale per ragioni di economia processuale, è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza (Cass. pen., 26 giugno 2002, n. 34559, in *Guida dir.*, 2002, 42, 56); il principio ha legittimato l'applicabilità al procedimento per la riparazione di talune norme del codice di rito civile, come in tema di procura speciale o di spese processuali.

(13) Cass., 21 febbraio 2012, n. 11428; Id., 23 aprile 2009, n. 38181; Id., 3 giugno 2008, n. 37026.

perazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale, deve seguire un *iter* logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscono o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento detenzione, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (14).

Le vistose lacune normative sono colmate dalla giurisprudenza di legittimità in maniera non univoca: si attinge alle norme del codice di rito penale o a quelle di procedura civile a seconda che si proclami la natura penalistica (15) o civilistica del procedimento in questione (16) (17).

La compresenza di opposti orientamenti evidenzia la marcata promiscuità di un istituto (18) che, comunque, presenta indubbie affinità e altrettante indubbie divergenze con il giudizio civilistico.

Determinante in quest'ultimo senso è la disciplina dell'onere probatorio.

Ai sensi dell'art. 645, 1° co., c.p.p., a corredo della domanda vanno, infatti, presentati i «documenti ritenuti utili»: chi invoca la riparazione ha, innanzitutto, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, allegando l'or-

(14) Cass. pen., 16 giugno 2010, n. 27397; Id., 22 ottobre 2002, n. 23128.

(15) Cass. pen., 9 luglio 2003, n. 35760, in *Cass. pen.*, 2003, 3721.

(16) Quest'ultima sembra essere l'impostazione dominante: per tutte v. Cass. pen., 26 giugno 2002, n. 34559 cit., e più di recente Cass. pen., 13 novembre 2008, n. 48247, in *CED Cass.*, rv. 242758.

(17) Il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ha natura civile anche se è inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, con la conseguenza che il carico delle spese va regolato, nonostante il silenzio della legge, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il tema è stato trattato dalla quarta sezione penale con le sentenze del 14 settembre 1992, n. 979 e 19 marzo 1993, n. 131 ed ha trovato ulteriore avallo – anche se lapidario – nella sentenza delle Sezioni Unite del 10 giugno 1999, n. 4. Secondo quest'orientamento, il criterio che deve guidare l'interprete in assenza di una specifica statuizione *in subiecta materia* deve essere quello della soccombenza, tratto dal citato art. 91 c.p.c., il quale stabilisce questa regola fondamentale, da osservare nell'ambito di ogni procedimento giurisdizionale, ogniqualvolta si sia in presenza di un effettivo contrasto d'interessi tra le parti in causa.

(18) BELLUCCI, voce «Ingiusta detenzione (riparazione per la)», in *DigestoPen.*, Agg., Torino, 2010, 485.

dinanza cautelare e il provvedimento che ne attesta l'ingiustizia; correlativamente, il Ministro dell'economia e delle finanze, quale convenuto, ha l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria avanzata dall'istante (19). Secondo l'orientamento prevalente, il fondamento solidaristico e la rilevanza pubblicistica dell'istituto in questione consentono di prescindere da una rigorosa applicazione dell'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova: pertanto, il giudice adito può avvalersi di ampi poteri d'ufficio (20), integrando le eventuali lacunose allegazioni delle parti (21). Tuttavia, sulla parte interessata incombe un onere probatorio perfetto ove intenda vincolare il giudice alla considerazione di specifici fattori nella determinazione equitativa del pregiudizio (22).

Ne deriva che seppure il procedimento riparatorio non ha pienamente natura civile, presentando caratteristiche autonome (23), ad esso viene sempre più assimilato.

5. Il concorso di azioni

Il legislatore, pur dopo la riforma del 2015, omette espressamente di considerare le ipotesi di concorso di azioni, sia con riguardo all'aspetto statico, sia in riferimento ai profili dinamici, limitandosi – del tutto genericamente

(19) Cass. pen., 2 aprile 2004, n. 23630, in *CED Cass.*, rv. 229074.

(20) Cass. pen., 25 novembre 2008, n. 9948, in *CED Cass.*, rv. 243701.

(21) Cass. pen., 12 marzo 2008, n. 21060, in *CED Cass.*, rv. 240020.

(22) Cass. pen., 17 dicembre 1991, n. 4931, in *CED Cass.*, rv. 188915.

(23) Come affermato da Cass. pen., 15 ottobre 2002, n. 34559: per il richiamo operato dall'art. 315, 3° co., c.p.p. ai successivi artt. 643 ss., la domanda va obbligatoriamente notificata, a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro (oggi Ministro dell'economia e delle finanze) presso l'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che l'amministrazione è parte necessaria, in quanto l'ordinamento non le consente di riconoscere ed attribuire autonomamente una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. È, pertanto, indispensabile l'intervento del giudice, che deve operare il controllo di legalità della pretesa avanzata dall'interessato, secondo i dettami dell'art. 314 c.p.p., e provvedere alla liquidazione, ove dovuta. Il procedimento è, quindi, a contraddittorio necessario, che s'instaura con la suddetta notifica della domanda, ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto la parte pubblica può non costituirsi ovvero costituirsi, aderendo alla richiesta del privato, o anche rimettersi al giudice. In tali ultimi casi non v'è contrasto d'interessi da dirimere, non v'è soccombenza e non può esservi, pertanto, condanna dell'amministrazione (si consideri altresì che il privato non è obbligato ad avvalersi di un avvocato). Opposta è la soluzione, qualora l'Amministrazione si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione, diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante, e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni. In tale ipotesi il contraddittorio si connota di carattere contenzioso ed il giudice deve porre le spese a carico del soccombente o, se ne sussistano le condizioni, dichiararle compensate in tutto o in parte.

– a conservare la vecchia disposizione e a prevedere, quindi, un'ampia salvezza del diritto riparatorio della vittima (24) danneggiata.

Nel sistema previgente, i casi di concorso di azioni erano limitati alle ipotesi in cui l'erronea sentenza di condanna e l'illegittimo provvedimento cautelare, emesso o mantenuto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., traevano origine dalla condotta colpevole del giudice (25).

In particolare, l'applicazione della custodia cautelare da parte del giudice, con dolo o colpa grave, in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 273 e 280 c.p.p., oltre ad essere «riparabile» ex art. 314, 2° co., c.p.p., era «risarcibile» ai sensi dell'art. 2, l. 117/1988, mentre il mantenimento della misura *de libertate* nonostante il venir meno delle predette condizioni, determinato sempre da dolo o colpa grave del magistrato e non sorretto da un «giustificato motivo», «riparabile» ai sensi dell'art. 314, 2° co., c.p.p., era riconducibile alla figura del «diniego di giustizia» e, pertanto, «risarcibile» ex art. 3 l. cit. (26).

Nel caso in cui la privazione della libertà personale trae origine dalla condotta colpevole del giudice, le norme previgenti davano luogo ad una sovrapposizione di rimedi, potendosi qualificare la fattispecie sia come diritto alla riparazione per ingiusta detenzione che in termini di diritto al risarcimento del danno per illecito civile del magistrato.

Invero, dall'esame dei precedenti non emergono ipotesi di concorso, quanto – piuttosto – pronunce della giurisprudenza volte ad affermare l'autonomia dei rimedi: «non vi è alcuna connessione o pregiudizialità tra i due istituti, come stabilito dalla l. 117/1988, art. 14 [...]. Si tratta, infatti, di due azioni chiaramente distinte, la prima che presuppone una responsabilità del magistrato, a titolo di dolo o colpa grave, ovvero per diniego di giustizia, che pure deve essere colpevole, l'altra, che prescinde dall'accertamento di eventuali profili dolosi o colposi nella condotta del magistrato e si basa unicamente sui dati obiettivi contemplati dalle norme» (27).

Alla luce dei nuovi artt. 3 e 3 bis, l. 117/1988, la sovrapposizione tra le due diverse tutele è più facilmente ipotizzabile: la nuova nozione di colpa

(24) SCOTTI, *La responsabilità civile dei magistrati. Commento teorico-pratico alla legge 13 aprile 1988, n. 117*, Milano, 1988, 85.

(25) TURCO, *L'equa riparazione*, cit., *passim*.

(26) COPPETTA, *Custodia cautelare ingiusta e responsabilità civile dei magistrati*, in *Indice pen.*, 1990, 125.

(27) Cass., 13 ottobre 2006, n. 22006. Nella stessa direzione, verso cioè un'autonomia dei rimedi, Cass., 15 novembre 1995, n. 11825.

grave più spesso può dare luogo ad ipotesi di errore giudiziario o ingiusta detenzione ed al conseguente diritto riparatorio, oltre a quello risarcitorio.

L'affinità concettuale dei due istituti, che in alcune ipotesi tendono quasi a sovrapporsi, non esclude la possibilità per la vittima di esperire congiuntamente i due rimedi; possibilità che non è limitata dal legislatore.

Alla vittima/danneggiata non può escludersi la possibilità di cumulo laddove il risultato ottenuto tramite l'esperimento di una azione non sia totalmente soddisfacente, ad esempio perché limitato a livello normativo nel suo massimo ammontare.

In quest'ottica, problematica diventa l'individuazione delle linee di confine con il risarcimento del danno previsto dalla l. 13 aprile 1988, n. 117, concernente la responsabilità civile del magistrato per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (28). È, quindi, facilmente ipotizzabile la ricorrenza di concorso di azioni.

Eppure, ragioni di logica ancor prima di quelle che traggono spunto dal divieto dell'indebito arricchimento inducono a ritenere che il buon esito dell'azione riparatoria è spesso fatto impeditivo dell'azione risarcitoria e viceversa.

A ben vedere, seguendo la tradizionale ed illustre impostazione della dottrina processualcivile, queste ipotesi devono essere qualificate in termini di concorso di diritti, non solo di norme: «si tratta di ipotesi di diritti aventi lo stesso contenuto economico, coesistenti nello stesso tempo, e caratterizzati da ciò che per un verso la fattispecie da cui derivano ha un nucleo comune che affonda in una stessa vicenda storica, per altro verso il soddisfacimento dell'uno estingue gli altri» (29).

6. (Segue): le regole processuali del concorso di azioni

Nel silenzio – ieri come oggi – della legge, l'interprete è chiamato a colmare la lacuna relativa agli aspetti dinamici del possibile concorso dei due rimedi.

L'espressione utilizzata dal legislatore non consente *d'emblée* di ritenere che i due istituti siano costruiti come concorrenti e sempre autonomi; le nuove ipotesi di responsabilità civile del magistrato che potenzialmente

(28) BELLUCCI, voce «Ingiusta detenzione», cit., 489.

(29) PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 5ª ed., Napoli, 2006, 73 (v. anche la più recente 6ª ed. del 2014, 75 ss.).

danno luogo al diritto al risarcimento del danno, l'eliminazione del vaglio preventivo di ammissibilità, la natura e lo scopo dei due procedimenti paciono, infatti, suggerire un reciproco rapporto di esclusione: «deve, con certezza, escludersi che alla giuridica possibilità per l'interessato di disporre delle due azioni corrisponda anche la concreta possibilità di cumulare le somme richieste» (30).

Optare per l'opposta soluzione e ritenere, quindi, l'astratta compatibilità e cumulabilità dei due rimedi nelle ipotesi in cui accanto all'elemento oggettivo che legittima la riparazione sia riscontrabile – altresì – quello soggettivo che apre le porte al rimedio risarcitorio, comporta poi la necessità di individuare le ipotesi di cumulo e disciplinare gli aspetti di interferenza dei due diversi procedimenti, in assenza di chiare indicazioni legislative.

È pur vero che le due azioni mantengono, comunque, delle rilevanti differenze, nei presupposti, nella natura, nel procedimento; tali rilevanti differenze non impediscono l'applicazione delle regole derivanti dal concorso di diritti; «esigenze di giustizia inducono ad escludere la cumulabilità delle somme richieste [...]. Laddove la vittima trovasse completo ristoro esercitando una delle due azioni, un ulteriore intervento pecuniario integrerebbe gli estremi di un indebito arricchimento e, pertanto, si rivelerebbe ingiustificato» (31).

Il problema del cumulo è, invero, escluso a monte dalla presenza delle regole di competenza impedienti.

L'astratta giuridica esclusione del cumulo non impedisce la anch'essa astratta possibilità di un concorso di azioni, la cui esclusione potrebbe urtare con le molteplici fattispecie verificabili: la pronuncia di rigetto della domanda riparatoria ed il conseguente giudicato penale è a contenuto variabile e non può sempre giustificare la inammissibilità dell'azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno; alla stessa conseguenza può talvolta condurre l'accoglimento della domanda di riparazione, laddove ad esempio – l'azione civile sia volta ad ottenere un *surplus* rispetto al tetto massimo imposto dall'art. 315, 2° co., c.p.p.

Ciò comporta che il possibile concorso non può essere escluso *ex se* tutte le volte in cui non ci sia perfetta coincidenza del risultato cui mirano le due azioni.

(30) VANNI, *Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario*, Padova, 1992, 77.

(31) TURCO, *L'equa riparazione*, cit., 347 ss. Nella stessa direzione COPPETTA, *La riparazione*, cit., 220 ss.; IASEVOLI, *Aspetti problematici della riparazione per ingiusta detenzione e l'illusorio intervento legislativo*, in *Cass. pen.*, 2001, 1091.

Invero, la questione meriterebbe una specifica e dettagliata disciplina, mentre pare essere stata volutamente ignorata dal legislatore del 2015: non sono mancati i tentativi di interventi diretti a risolvere con legge i problemi che il possibile concorso di azioni può, in astratto, porre. Con il disegno di legge Vassalli (32), il legislatore espressamente prevedeva che «la domanda di riparazione può essere proposta anche quando l'atto giudiziario ingiusto sia conseguenza di reato o di altro fatto illecito produttivo di responsabilità civile. Tuttavia, se l'avente diritto ha esercitato azione civile per il risarcimento del danno, il termine per la proposizione della domanda di riparazione, o, se la domanda è proposta, il relativo procedimento, rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva. Qualora vi sia stato un risarcimento, la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento. Quando è stata corrisposta la riparazione, lo Stato è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nel diritto dell'interessato al risarcimento dei danni nei confronti dei civilmente responsabili per l'atto ingiusto» (33).

7. Il cumulo esterno dei rimedi

La contemporanea pendenza dei due rimedi va valutata, innanzi tutto, alla luce dei principi costituzionali del giusto processo e di ragionevole durata dei giudizi, anche in chiave esterna. Ciò conduce ad avvalorare l'idea secondo la quale consentire la contemporanea pendenza dei giudizi (diversi ma simili) significa fornire uno strumento, nelle mani del danneggiato/vittima, idoneo a essere letto quale abuso del processo.

(32) D.d.l. n. 1234, presentato al Senato il 22 luglio 1988, «Riparazione degli atti giudiziari ingiusti».

(33) Si legge nella relazione al disegno di legge che «a differenza dell'attuale articolo 574 bis, l'articolo 9 prevede che, quando l'atto giudiziario ingiusto sia conseguenza di reato, la riparazione possa essere chiesta anche prima che sia esercitata l'azione di risarcimento. È sembrato infatti equo consentire al danneggiato di fare immediatamente ricorso alla procedura più agile e veloce nei casi in cui non abbia interesse a rilevare la responsabilità altrui: sarà poi eventualmente lo Stato a farsi carico di recuperare dal responsabile la somma pagata a titolo di indennità. Peraltro non sarebbe giustificato il contemporaneo ricorso alle due procedure: considerato che quella risarcitoria ha un oggetto più ampio ed è atta a risolvere definitivamente la vertenza (in quanto non pone problemi di rivalsa), si è stabilito che la domanda di risarcimento sospenda il termine per la proposizione della domanda di riparazione o, quando questa sia già stata proposta, il relativo processo. Il secondo comma del testo proposto nell'articolo 9 chiarisce che, se vi è stato risarcimento parziale, la riparazione non può superare il residuo: è evidente che, nel caso l'azione risarcitoria sia stata proposta dopo il pagamento della riparazione, il giudice ne terrà conto nel determinare il danno (ulteriore) risarcibile [...]».

del vaglio
imenti pa-
e, con cer-
li disporre
umulare le

compatibi-
l'elemento
quello sog-
necessità di
erenza dei
ive.
e rilevanti
li rilevanti
i dal con-
umulabili-
eto ristoro
iario inte-
ivelerebbe

enza delle

anch'essa
potrebbe
oggetto del-
contenuto
ione civile
enza può
laddove -
to al tetto

luso *ex se*
ui mirano

2, 77.

*La riparazio-
one e l'illuso-*

Non condividere la soluzione prospettata comporta la necessità di valutare i rapporti tra i due giudizi e paventare ipotesi, non previste dalla legge, di sospensione necessaria di uno dei due procedimenti.

Volere, perciò, leggere le norme in modo sistematico e costituzionalmente orientato comporta la necessità di cercare la chiave esegetica nelle regole generali che governano i rapporti tra azione civile e penale, pur nella consapevolezza che il giudizio riparatorio non ha i caratteri propri del secondo (34).

In quest'ottica, un ruolo centrale potrebbero assumere l'art. 75 c.p.p. (35) e l'art. 211 disp. att. c.p.p. (36). Le norme, senz'altro pensate con riferimento ad altre e diverse ipotesi di concorso di rimedi, potrebbero indurre a preferire il giudizio penale rispetto a quello civile. In quest'ottica potrebbe essere letto l'art. 647 c.p.p., che invero limita al solo «[...] caso

(34) Questa operazione ermeneutica parte, invero, da un presupposto discutibile (e discusso), cioè la qualificazione del giudizio indennitario quale processo di natura penale. La questione, che certamente necessiterebbe ulteriori approfondimenti, può essere affrontata prendendo spunto dalle pronunce della Suprema Corte in tema di scelta, nomina e liquidazione degli ausiliari nel processo penale (Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 9605): le regole relative alla competenza del giudice civile e di quello penale non sono determinanti per imprimere una qualificazione al procedimento, giacché il nostro ordinamento conosce ipotesi di applicazione della procedura penale per adire il giudice civile e della procedura civile per adire un giudice diverso. Sul punto v. AULETTA, voce «Organi giudiziari (diritto processuale civile)», in *Diritto on line* (2014), in *www.treccani.it*. Non può trascurarsi il principio di diritto affermato, in più occasioni, dal giudice della nomofilachia (v. Cass., ord., 26 luglio 2012, n. 13329): «considerato che il giudice civile e quello penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano un identico potere giurisdizionale, e che l'alternativa tra l'uno e l'altro dipende dal riferimento della controversia ad un medesimo fatto materiale, suscettibile di valutazione sotto profili giuridici diversi, l'individuazione delle rispettive sfere di attribuzione non solo non può dar luogo ad una questione di giurisdizione, ma non pone neppure una questione di ripartizione della *potestas iudicandi* tra organi cui è demandato l'apprezzamento del medesimo profilo, potendo determinare esclusivamente un'interferenza tra giudizi, la quale si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda».

(35) La norma prevede che: «l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».

(36) L'art. 211 è, invece, norma più generale: «Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale».

previsto dall'art. 630, 1° co., lett. d)» (laddove cioè è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio), la surroga dello Stato, che ha corrisposto la riparazione nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile, fino alla concorrenza della somma pagata.

Tale soluzione – che, *de iure condito*, appare difficilmente percorribile in via interpretativa – finisce per generare nuove questioni in ordine alla sorte del procedimento civile già intrapreso nel termine di decadenza fissato dalla legge. Né utili suggerimenti in tal senso possono desumersi dal Giudice della nomofilachia nella interpretazione dell'art. 295 c.p.c. (37): l'ordinamento va evolvendosi verso un sistema dei rapporti tra le giurisdizioni, nel quale l'istituto della sospensione necessaria del giudizio per la pendenza di altro processo tende ad essere abbandonato a favore di quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione: ciò nel segno della effettività della tutela giurisdizionale, di cui è aspetto la ragionevole durata del processo (art. 111, 2° co., Cost.).

Al valore della uniformità dei giudicati e della coerenza logica fra le sentenze degli organi investiti di giurisdizione si è, cioè, sostituito quello del giusto processo, «in ragione del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito d'un procedimento in cui è stato pienamente assicurato il diritto di difesa» (38).

Dunque, criterio di interpretazione sistematica delle norme in discussione deve essere piuttosto quello che conduce a limitare anziché ad estendere l'istituto della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale.

(37) Cass., ord., 5 novembre 2001, n. 13682.

(38) Della tendenza costituiscono sicure manifestazioni: l'attribuzione al giudice penale del potere di conoscere d'ogni questione pregiudiziale (art. 2 c.p.p., con i correttivi previsti dagli artt. 3 e 479); la nuova disciplina della prosecuzione dell'azione civile davanti al giudice civile (art. 75, 2° co., c.p.p.); la limitazione della sospensione del processo tributario ai soli casi di querela di falso e di questione pregiudiziale sullo stato e la capacità delle persone (art. 39, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); la previsione che l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi presupposti davanti al giudice amministrativo non è causa di sospensione del processo nelle controversie relative al rapporto di impiego pubblico davanti al giudice ordinario (art. 63, 1° co., d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Commentario alle leggi 13 aprile 1988, n. 117 e 27 febbraio 2015, n. 18

a cura di

Ferruccio Auletta, Salvatore Boccagna, Nicola Rascio

contributi di

**Ferruccio Auletta, Salvatore Boccagna, Francesco De Santis di Nicola
Mario Fresa, Silvia Izzo, Antonio Maria Marzocco, Ida Raiola, Nicola Rascio
Paola Chiara Ruggieri, Silvia Rusciano**

Il volume costituisce un commento organico alla legge 13 aprile 1988, n. 117 «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati», come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Approvata l'indomani dell'abrogazione referendaria degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c., la legge 117/1988 aveva introdotto un'articolata disciplina della responsabilità derivante dall'esercizio di funzioni magistratuali, nel tentativo di contemperare le contrapposte esigenze di assicurare al soggetto (che si assuma) danneggiato da un provvedimento giudiziario il ristoro del pregiudizio subito, e di preservare l'A.G. da condizionamenti in grado di diminuirne autonomia e indipendenza. Ora, la legge 18/2015 ha introdotto rilevanti novità nella disciplina della responsabilità civile dei magistrati. In particolare, sotto la spinta di importanti sentenze della Corte di Giustizia UE, sono state ampliate le fattispecie di responsabilità, ricomprendendo nell'ambito della colpa grave anche la «grave violazione della legge nonché del diritto dell'Unione Europea» e il «travisamento del fatto o delle prove». Ed è stato inoltre abrogato il giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione, eliminandosi così qualsiasi filtro alla proposizione della domanda, il che ha immediatamente destato – con altri – profondi dubbi di costituzionalità. Sennonché, la recente sentenza della Corte costituzionale 12 luglio 2017, n. 164, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità della legge 18/2015: sentenza di cui l'opera dà conto anche quanto ai risentimenti più distanti che il sistema normativo, così consolidatosi, pare rivelare.

Il commento, che si avvale della collaborazione di autorevoli studiosi e magistrati, intende costituire una guida completa e affidabile all'applicazione del diritto vigente, cercando di fornire risposte sistematicamente coerenti ai numerosi interrogativi posti dalle nuove norme, a cominciare dalla già critica fase transitoria della loro applicazione.

RD124*AULETTA*RESP CIVILE MAGISTRAT

ISBN 978-88-08-62108-5



9 788808 621085

8 9 0 1 2 3 4 5 6 (53A)

Al pubblico € 98,00***

In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo consultare il sito o il catalogo dell'editore

www.zanichelli.it